

FRANCESCO SAJA

GIORNALISTI E DIRITTO D'AUTORE

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. La figura del giornalista. — 3. Il carattere creativo dell'opera. — 4. Le ragioni del giornalista e le ragioni dell'editore. — 5. Giornale e impresa di tendenza. — 6. Legge sul diritto d'autore e ordinamento costituzionale. — 7. Possibili modifiche della legge vigente.

1. Negli *Elementi di diritto costituzionale democratico*, volume stampato a Venezia nel 1797 per raccogliere le lezioni tenute nell'Università di Ferrara da Giuseppe Compagnoni, il primo teorico italiano del diritto costituzionale, si affida (pag. XXV) alla « libera stampa » la « salvaguardia solenne e unica dei diritti del popolo e della Costituzione » e si aggiunge che grazie ad essa non solo « può ogni cittadino manifestare i suoi sospetti e le sue diffidenze a salute della patria », ma altresì che ogni scrittore « amico degli uomini può esercitare l'ufficio di magistrato ».

Quando nasce il costituzionalismo italiano, dunque, la possibilità di manifestare attraverso la stampa il proprio pensiero, il proprio giudizio sui comportamenti altrui, viene considerata non solo quale espressione di un diritto di libertà ma anche come esercizio di un « ufficio », capace addirittura di riunire la qualità dello scrittore con quella del « magistrato », ossia del titolare di una funzione di interesse pubblico.

Le osservazioni del Compagnoni, antiche di quasi due secoli, mantengono tutta la loro vitalità. Ciò non significa — come ognuno intende — che la libertà di stampa possa essere oggi considerata alla stregua di una funzione pubblica; e tuttavia che non solo l'indipendenza e l'autonomia dei giornali in genere ma la libertà e la dignità

* Con il cortese consenso della SIAE e della FNSI, riproduciamo la relazione introduttiva del Presidente della Corte Costituzio-

nale al convegno « Firma d'autore: il copyright del giornalista » tenutosi a Roma i giorni 23 e 24 maggio 1988.

professionale dei singoli giornalisti siano elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'ordinamento costituzionale democratico, considerato così nei rapporti pubblici come in quelli privati, non può esser posto in dubbio da nessuno.

2. Occorre precisare, in via preliminare, che l'espressione « giornalista » viene adoperata in questa relazione in un significato molto ampio.

In sede legislativa, infatti, la definizione dell'espressione stessa suole essere finalizzata a qualificare la posizione giuridica del collaboratore di un'impresa della stampa periodica (o impresa assimilabile: radiofonica, televisiva, ecc.).

E così, ad esempio, l'art. 761-2 del *code du travail* francese definisce come giornalista professionale « colui che esercita quale occupazione principale, regolare e retribuita la sua professione in una o più imprese giornalistiche quotidiane o periodiche o in una o più agenzie di stampa, da cui tragga la fonte principale dei suoi guadagni ».

La legge italiana 3 febbraio 1963, n. 69 pone bensì i requisiti di appartenenza all'ordine dei giornalisti ma, nel distinguere (art. 1) tra professionisti, ossia coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e pubblicisti, ossia coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi, dà soltanto per presupposta la nozione di giornalista.

Ai fini di un discorso sulla tutela del diritto d'autore sembra opportuno comprendere nella nozione tutti coloro che partecipino, anche occasionalmente, alla compilazione di un'opera a stampa quotidiana o periodica, ovvero che partecipino a trasmissioni radiotelevisive di carattere informativo, e quindi, come si dice in Francia, *auteur salarié, pigiste, e auteur indépendant*; naturalmente l'intensità della tutela non può non variare, come si dirà, a seconda che la collaborazione sia più o meno assidua e, in particolare, a seconda che l'autore appartenga o no alla redazione del giornale.

In definitiva, il diritto ai frutti morali e materiali del lavoro svolto su una pubblicazione periodica spetta — e sia pure, ripetesi, con diverso contenuto — a chiunque partecipi all'attività di giornalista « per un'ora, per un anno o per tutta la vita » (secondo la definizione data, sia pure a diverso fine, da Luigi Einaudi).

3. È appena il caso di aggiungere brevemente, poiché sul punto le opinioni possono considerarsi unanimi, che l'opera giornalistica può essere protetta ai sensi della legislazione sul diritto d'autore soltanto se in essa possa ravvisarsi un « carattere creativo », come testualmente si esprime l'art. 1 della vigente legge 22 aprile 1941, n. 633.

Che cosa s'intenda per opera di carattere creativo è questione da risolvere soltanto caso per caso, poiché ogni definizione rischia di es-

sere tautologica e di non uscire dal generico. Non sembra, ad esempio, che si facciano grandi passi verso la specificazione e la partecipazione quando si parla¹ di « *création intellectuelle originale, qui porte le sceau et exprime la personnalité de son créateur* ». Eduardo Piola Caselli, fra i principali redattori della nostra legge attuale, nel par. 36 della sua voce *Giurisprudenza*, scritta nel 1902 per il *Dig. it.* (vol. XII), pronunciandosi sulla già allora dibattuta questione del carattere creativo delle « massime » di giurisprudenza, affermava trattarsi di « questione di fatto », ossia non riducibile ad un'astratta definizione. Nè gli sforzi di distinzione, operati dalla dottrina anche con particolare riguardo alle opere giornalistiche², sembrano poter ridurre apprezzabilmente lo spazio della discrezionalità interpretativa.

In Germania — ove l'art. 2, secondo comma, della legge sul diritto d'autore 9 settembre 1965 dichiara soggette a protezione soltanto le « creazioni dello spirito individuale » (*persönliche geistige Schöpfungen*) — i commentatori preferiscono, quanto alle opere giornalistiche, ricorrere all'esemplificazione, e così escludere dalle opere tutelabili i programmi teatrali e cinematografici, le notizie di borsa, le previsioni del tempo³.

La dottrina italiana più recente, pur non negando la possibilità di distinguere tra fatti e opinioni⁴, nota come la diffusione di una notizia implichi comunque l'espressione di idee personali — almeno sulla rilevanza dell'avvenimento e sulla sua attitudine a divenire notizia a preferenza di altri fatti — onde è difficile prospettare l'esistenza di processi informativi rispetto ai quali non giochi nessuna influenza il soggetto trasmittente⁵. Di conseguenza, la « creatività informativa »⁶ dovrà considerarsi presente in qualsiasi contributo che non consti di un semplice notiziario, sembrando eccessivo⁷ voler ravvisare la creatività soltanto dove risulti l'impronta inconfondibile dell'autore; resteranno perciò sottratte alla tutela giuridica quelle parti dell'articolo in cui siano semplicemente enunciati degli eventi⁸.

In ogni caso, resta ferma la necessità di distinguere volta per volta. Ciò dicasi delle interviste, che sono creative quando l'interrogante « *participe à l'approfondissement du sujet discuté, et presente à ses lecteurs la personnalité rencontrée, ou les données du problème de-*

¹ MELAS, *Le droit d'auteur des journalistes. Quelques-unes de ses particularités*, in *Revue internationale du droit d'auteur*, 1984, 143.

² SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. autore*, 1974, 1, con postilla di FABIANI.

³ FROMM e NORDEMANN, *Urheberrecht*, Stuttgart, 1970, 71.

⁴ In tal senso già CRISAFULLI, *Problematika della libertà d'informazione*, in *Il Politico*, 1964, specialm. 288.

⁵ CUFFARO, *Profili civilistici del diritto dell'informazione*, Napoli, 1986, 7.

⁶ Di cui ALGARDI, *Giornale quotidiano e diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 1984, 270.

⁷ Con SORDELLI, *Idee, opere dell'ingegno ed invenzioni come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.*, 1951, 67.

⁸ FABIANI, *Spunti sulla disciplina giuridica dell'opera giornalistica di informazione*, in *Dir. autore*, 1977, 337.

battu » e non lo sono quando « *les questions posées ne servent que de prétexte non nécessaire aux déclarations faites* »⁹.

Ciò ancora dicasi per alcune rubriche, quali la corrispondenza con i lettori, che i citati commentatori tedeschi escludono dal novero dei contributi protetti, ma che, per la scelta e la presentazione delle lettere, ben possono presentare caratteri di originalità; per le notizie d'agenzia¹⁰, per le documentazioni televisive, anche in diretta, sembrano eccessivo negare in tal caso¹¹ ogni apporto creativo del regista.

Mi sembra anche potersi sostenere che, negli inevitabili casi dubbi, l'interprete bene si attenga ad un criterio di massima tutela del diritto d'autore, ritenendo così « *la totalité des articles, en principe, dignes de protection* »¹².

Per tal motivo non riterrei errato, in sede di eventuale riforma della vigente legge n. 633 del 1941, di aggiungere all'elencazione delle opere protette contenute nell'art. 1 « le opere che appartengono al giornalismo »: pur non essendo mai stato posto in dubbio, infatti, che l'opera giornalistica possa rientrare nella previsione dello stesso articolo, l'esplicita menzione potrebbe essere utile a fornire un indirizzo all'interprete appunto nei casi in cui appaia meno evidente il carattere dell'originalità.

Quanto alla non numerosa giurisprudenza, può ricordarsi che secondo Cass. 25 gennaio 1968, n. 202 l'accertamento della creatività dell'opera dà luogo ad una semplice questione di fatto e perciò non è sindacabile in cassazione: massima discutibile ma che in ogni caso dimostra l'impossibilità di una definizione astratta e onnicomprensiva.

La semplice selezione delle notizie da pubblicare, poi, non va confusa con l'elaborazione delle notizie stesse e perciò non ha carattere creativo (Cass. 7 maggio 1965, n. 840, in *Foro it.*, 1965, I, 1953).

4. Fin da quando cominciarono a porsi le questioni relative alla tutela del diritto d'autore a favore di colui che partecipa alla compilazione di un giornale, si osservò come ogni difficoltà nascesse dal doversi considerare ogni contributo come parte di un insieme: « le contribuzioni di lavoro scritto che avvengono, da pubblicista e da giornalista, sono di varie specie » si osservava già nel lontano 1908 a proposito di un caso che fece molto discutere e che riguardava il celebre

⁹ LELOUP, *Le journal, les journalistes et le droit d'auteur*, Le Mans 1961, 98, e sostanzialm. nello stesso senso FABIANI, *Problemi giuridici in tema di interviste giornalistiche, televisive e cinematografiche*, in *Rass. dir. cin.*, 1966, 197.

¹⁰ Su cui MENESINI, *Il problema giuridico dell'informazione*, in *Dir. autore*, 1983, 434.

¹¹ Come fa MENESINI, *Le opere cinetelvisive di semplice documentazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 290.

¹² MELAS, *op. cit.*, 147.

periodico per ragazzi *Il Giornalino della domenica*¹³ e tutte insieme formano quel *ex pluribus unum* che è il giornale e che ha, al di là e all'infuori dei singoli che concorrono a formarlo, un indirizzo, un carattere, una tradizione ben sua. Ora proseguiva la nota « appunto per questo l'opera dello scrivente non si svolge tutta e non si svolge sempre in quella pienezza della libertà individuale. ... Perciò possono in certi casi sorgere due contrarie pretese, due arrogazioni concorrenti: quella di chi ha scritto e quella del giornale che ha pubblicato. Quale dovrà prevalere? ».

Proprio qui sta il punto. La disciplina del diritto d'autore giornalistico non può derivare che dal prudente temperamento di due opposte ragioni: a) le ragioni dello scrittore il quale, lavoratore dipendente dell'impresa editoriale, o pubblicista, o anche collaboratore occasionale, aspira ad una protezione legislativa che si discosti il meno possibile da quella spettante all'autore di qualsiasi opera letteraria; b) le ragioni dell'editore, il quale, considerandosi come un qualsiasi datore di lavoro, ritiene di dover godere di diritti sul risultato dell'opera dei propri dipendenti o anche dei collaboratori esterni allo stesso modo di qualsiasi altro imprenditore (cfr., da ultimo, il documento della Federazione internazionale degli editori di giornali, diffuso a Parigi nel novembre 1987: *Copyright must belong to publishers*).

La soluzione¹⁴ sembra da ricercare in una conciliazione di interessi che tuteli la libertà e l'interesse economico del creatore sulle utilità che dalla creazione derivano, ma garantisca anche gli affidamenti imprenditoriali sulla creazione aziendale.

Sembra di poter sostenere che, come i giornalisti si astengono dall'assumere posizioni estreme, non essendo mai giunti a pretendere una completa equiparazione agli scrittori di opere singole, così vada respinto ogni tentativo di assimilare la creazione intellettuale del giornalista all'invenzione industriale del lavoratore subordinato, i cui diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.

Giustamente si è rilevato come l'esigenza preminente di garantire e di stimolare, anche a vantaggio del pubblico, la professionalità del giornalista renda necessario un congegno normativo particolare, che tenga conto della esigenza dell'impresa come di uno soltanto degli interessi in gioco, a cui non possono essere sottomessi per intero gli interessi materiali e morali del collaboratore singolo. In un convegno, tenutosi alcuni anni or sono sull'organizzazione professionale dei giornalisti e sulla libertà di stampa, si negò recisamente che le esigenze del profitto possano prevalere su ogni altro interesse nell'impresa

¹³ MUSATTI, *Cenni su la proprietà letteraria del lavoro giornalistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, 397.

¹⁴ Come scrive OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, 4.

giornalistica, giungendosi ad assimilare quest'ultima, a tal proposito, alle imprese ospedaliere private¹⁵.

Si pensi, per riportarsi ad un caso recente, che dalla commercializzazione dei suoi telegiornali, decisa alla fine del 1987, la BBC prevede di ricavare 100.000 sterline annue: somma enorme, di cui è ovvio che i giornalisti chiedono di beneficiare in parte.

In questi ultimi anni si è creduto di poter configurare un « diritto del pubblico alla correttezza dell'informazione », di cui sarebbero soggetti passivi così l'impresa editoriale come gli stessi giornalisti. Il carattere peculiare del lavoro di questi ultimi sarebbe dato così dal dovere in parte sottomettere le esigenze di integrità e di originalità della propria opera non solo alle necessità dell'impresa giornalistica, ma anche al detto diritto alla correttezza dell'informazione. Dottrina da considerare con la più grande cautela.

5. Secondo un recente contributo¹⁶ « *le journaliste, qu'il soit salarié ou non, est tenu de rédiger tel ou tel article selon les désirs et les instructions de l'entreprise* ». Questa affermazione, da intendere ovviamente con elasticità, ossia nel senso che l'impresa possa dare solo direttive di massima, vale per qualsiasi opera collettiva e quindi non soltanto per le pubblicazioni periodiche. Essa può servire ad introdurre l'argomento più dibattuto in materia, ossia quello dell'impresa giornalistica quale impresa « di tendenza ». Argomento a cui si legano le necessarie conseguenze sui diritti materiali e morali del collaboratore, e più precisamente sulla necessità di non discostare il contenuto della sua opera dall'ispirazione ideologica comune.

Con l'espressione « impresa di tendenza » (di origine tedesca: *Tendenzbetrieb*) suole farsi riferimento a quell'impresa che persegue una certa finalità (*Bestimmung*; v. l'art. 118 dello « Statuto dell'impresa »: *Betriebsverfassungsgesetz*) ideologica a cui la prestazione è essenzialmente connessa.

È appena il caso di osservare che il carattere di impresa di tendenza è più o meno accentuato a seconda delle diverse imprese giornalistiche, riscontrandosi in misura massima, ad esempio, nei giornali di partito o nei fogli editi da organizzazioni religiose, e non dovendo riscontrarsi, com'è noto, negli enti di informazione pubblici.

Tra questi due estremi vi è una gamma di situazioni intermedie, non potendosi tuttavia mai negare che l'« indirizzo politico » e le « caratteristiche sostanziali » del giornale possano influire anche sull'esercizio del diritto d'autore del giornalista. Non avrebbero ragion d'essere, diversamente, nè l'art. 6 del contratto collettivo (cito da

¹⁵ BOVIO e RUBINI, *L'organizzazione professionale dei giornalisti e la libertà di stampa*, in *I diritti della stampa. Atti delle*

VIII giornate della stampa italo-francese, 16-19 giugno 1973, Roma 1975, 45.

¹⁶ MELAS, *op. cit.*, p. 161.

quello del 1985), ove si parla di « linea politica del giornale », nè la cosiddetta « clausola di coscienza », sancita nell'art. 32 dello stesso contratto, e canonizzata in Francia nell'art. 761-7 del *code du travail*, la quale, com'è noto, dà diritto al giornalista di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro e l'indennità di licenziamento in caso, appunto, di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale.

È vero che i compiti di tutela della libertà dei singoli collaboratori, attribuiti dall'art. 34 dello stesso contratto collettivo al comitato di redazione, possono ben attenuare l'unità ideologica del giornale¹⁷, ma giustamente si è osservato come questo non possa mai perdere le sue caratteristiche di fondo e trasformarsi in una semplice « antologia » di scritti dettati dalle più disparate ispirazioni ideali¹⁸.

Si pone in tal modo una nuova esigenza di temperamento, che vede contrapposta la necessità di mantenere un minimo di unità di indirizzo del periodico, con i conseguenti poteri del direttore di intervenire sul contenuto degli articoli, e la necessità di tutelare l'individualità e la dignità professionale del giornalista. Contrapposizione che ha fatto ravvisare nella posizione del primo non già diritti soggettivi ma poteri discrezionali — suscettibili, nel loro esercizio, di controllo giudiziale — e, correlativamente, interessi legittimi nelle posizioni degli autori dei singoli contributi, portando così in sede scientifica ad un arricchimento della tematica sui cosiddetti « poteri privati »¹⁹.

Già ai primi del secolo, affermando la sindacabilità in sede giurisdizionale dei poteri del direttore, la giurisprudenza italiana osservava come la « necessità organica o di vita del giornale » non poteva portare a pretendere che « tutto quanto in esso si pubblica apparisca come il prodotto di un solo pensiero o di una volontà sola »²⁰.

Appunto la detta esigenza di temperamento induce a chiedersi se le soluzioni legislative del 1941, pur nell'innegabile pregio delle formulazioni tecniche, non possono oggi essere sottoposte a qualche revisione.

6. Come già si è detto, nella legge n. 633 del 1941 la tutela del diritto d'autore è attenuata per i giornalisti. Ciò deriva non solo dall'inserimento del contributo giornalistico in un'opera collettiva, prodot-

¹⁷ PEDRAZZOLI, *Tendenza del giornale e potere di informare*, in *Problemi dell'informazione*, 1976, 205.

¹⁸ GAMBINO e PACE, *Le strutture dell'informazione giornalistica*, in *Problemi giuridici dell'informazione. Atti del Convegno*, Roma, 9-11 dicembre 1977, Milano, 1979, p. 77.

¹⁹ Su cui BUONCRISTIANO, *Profili della*

tutela civile contro i poteri privati, Roma, 1984.

²⁰ App. Roma 23 dicembre 1909 citata in PINELLI, *Il giornalista, l'indirizzo politico e l'impresa editoriale nella giurisprudenza e nella dottrina del periodo giolittiano: spunti ricostruttivi*, in *Riv. trim. dir. pubblico*, 1981, 235.

ta da un'impresa editoriale, ma, può dirsi, dalla natura stessa di quest'opera. « *L'intérêt du journaliste* » si è detto²¹ « *est beaucoup plus éphémère que celui des autres oeuvres de l'esprit* ».

Ciò nondimeno l'esigenza di un rafforzamento della detta tutela si è resa evidente soprattutto a causa dei fatti politici ed i conseguenti mutamenti dell'ordinamento giuridico sopravvenuti alla citata legge sul diritto d'autore.

Il pluralismo ideologico e la conseguente varietà di indirizzo politico della stampa periodica ha posto, anzitutto, problemi che evidentemente non potevano esistere nel periodo della dittatura, quando gli articoli venivano scritti per lo più sulla base delle « veline »: si tratta oggi di difendere la libertà di espressione *dei* giornali, certamente, ma anche *nel* singolo giornale, anche se le forme di questa difesa non possono che essere diverse a seconda del più o meno marcato orientamento ideologico dello stesso.

Ognuno intende, ad esempio, come nel nuovo ordinamento costituzionale la dignità professionale del giornalista — sia per quanto concerne la paternità dei suoi scritti sia per quanto attiene al relativo diritto di sfruttamento economico — non possa ritenersi sufficientemente assicurata dal diritto alle dimissioni, sancito dalla sopra menzionata clausola di coscienza, ovvero dal solo diritto al ritiro della firma dall'articolo. E infatti essa, come si è detto in premessa, è un bene prezioso per la democrazia, giacché questa si nutre dell'opera di liberi scrittori invece che di semplici burocrati stipendati²², dotati non di sapienza e di buona tecnica ma soltanto di « mondana accortezza » (secondo le parole del poeta-filosofo John Milton²³, autore di quella che suole considerarsi come la prima opera in difesa della libertà di stampa).

Giova partire da un'osservazione di carattere strettamente giuridico.

Com'è noto, la tutela del diritto d'autore inizia in Italia con gli ordinamenti napoleonici e viene subito assimilata alla tutela proprietaria: anzi ancor prima, il diritto d'autore viene considerato, nel decreto Le Chapelier del 24 luglio 1793, come *la propriété la plus sacrée*. Tale fu la concezione anche dei legislatori italiani, e così ad esempio nel codice civile albertino del 1838 il diritto degli autori delle opere dell'ingegno viene compreso appunto nel diritto di proprietà (art. 440).

Ben presto però si cominciò ad avvertire l'insufficienza di questa classificazione concettuale. Può valere per tutti l'esempio di Alessandro Manzoni, la cui profonda sensibilità giuridica è stata posta anche

²¹ MELAS, *op. cit.*, 151.

²² V. in proposito le osservazioni del prof. VLAD nel *Giornale della musica*, n. 25, del febbraio 1988.

²³ Nella sua *Areopagitica*, del 1644, ora in ed. Laterza, Bari, 1987, 49.

recentemente nella giusta luce²⁴ e che, nella *Lettera a Girolamo Boccardo intorno a una questione di cosiddetta proprietà letteraria*, scritta nel 1860 per difendere il proprio romanzo da un atto di « pirateria libraria », parla di « intruso ed importuno concetto di Proprietà letteraria » e consente col proprio interlocutore nel qualificare la protezione in discorso come « un prezzo del lavoro, un compenso del servizio prestato alla società ».

Oggi si consente generalmente nel riportare la tutela del diritto d'autore più a quella del lavoro, subordinato ovvero autonomo, che non alla categoria della proprietà: basta consultare le relazioni presentate nel convegno organizzato in materia dalla SIAE e svoltosi a Pisa nel giugno 1987.

La protezione giuridica dell'opera creativa del giornalista può fondarsi sulle seguenti norme della Costituzione: l'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nella formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, e quindi anche nell'ambito della comunità di lavoro; gli art. 4 e 36, che impongono la protezione del lavoro in ogni sua forma; l'art. 21, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. Altri²⁵ ritiene di poter far riferimento anche all'art. 9 Cost., il quale assegna alla Repubblica il compito di promozione della cultura e la cui ispirazione sarebbe presente già nella legge del 1941.

In ogni caso, la più intensa protezione del lavoro in tutte le sue forme, imposta dalle citate norme della Carta fondamentale, rende verosimilmente opportuna qualche modifica alla legge ora detta, anche se di essa non è possibile disconoscere, oltre ai già rilevati pregi della formulazione tecnica, un'ispirazione pubblicistica ed un'ampia apertura verso le esigenze della società, determinate dai moderni mezzi di comunicazione di massa²⁶.

7. Le sollecitazioni per la revisione della legge n. 633 del 1941, per quanto attiene alla tutela delle opere giornalistiche, si susseguono, né il loro valore può apparire attenuato per il fatto che la contrattazione collettiva spesso riserva al giornalista-lavoratore dipendente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge: non è mai inopportuno, infatti, affidare tale trattamento più favorevole ad una fonte normativa di grado superiore²⁸.

²⁴ M.A. CATTANEO, nel suo *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Milano, 1987.

²⁵ CAIANIELLO, *Profili di legittimità costituzionale della legge sul diritto di autore nelle sentenze della Corte costituzionale*, Relazione svolta nel convegno cit.

²⁶ Ciò risulta anche dai primi commenti: v. DI FRANCO, *La socializzazione del diritto*

d'autore nella nuova legge italiana, in *Riv. dir. comm.*, 1942, 166.

²⁷ V. GAMBINO e PACE, *op. cit.*, 81.

²⁸ V. AA.VV., *Il diritto all'identità personale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei e dal Centro studi e documentazione giuridica*, Padova, 1981.

Nell'art. 20 l. ult. cit., si dice che « l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possa essere di *pregiudizio* al suo *onore* od alla sua *reputazione* ». Il precedente art. 18, quarto comma, riserva al solo autore la facoltà esclusiva di modificare la propria opera.

Trattasi del c.d. « diritto morale », che può forse essere inserito, oggi, nella più ampia figura del diritto soggettivo all'identità personale ossia nella figura, di costruzione giurisprudenziale e dottrinale, intesa a tutelare la personalità individuale non soltanto in alcuni segni distintivi, quali il nome o l'immagine, ma anche in ogni altro mezzo idoneo a distinguere il soggetto²⁸.

È il caso di aggiungere che, una volta accertato il carattere « creativo » dell'opera giornalistica, qualsiasi deformazione, mutamento o mutilazione, che non siano meramente formali, potranno essere ritenute capaci di ledere onore o reputazione dell'autore, sembrando così da respingere la tesi²⁹ secondo cui l'intensità della tutela può variare « *selon que l'on sera en présence d'un auteur célèbre ou d'un obscur rédacteur* ».

Tra le finalità da perseguire con l'eventuale riforma della legge, la principale mi sembrerebbe dover concernere il diritto del direttore di introdurre modificazioni sostanziali nell'articolo, anche se destinato ad essere riprodotto anonimo; se questo diritto dovesse persistere, in ogni caso dovrebbe essere salva la facoltà dell'autore di ritirare l'articolo stesso nell'ipotesi di modificazioni non gradite.

L'art. 39, comma 2, della citata legge tedesca pone il criterio di discriminazione tra modificazioni lecite e illecite dell'articolo ad opera del direttore non già nella forma e nella sostanza (ossia nel render libere — come da noi — le sole modificazioni formali), bensì nel richiamo al criterio della « buona fede » (*Treu und Glauben*), ciò che si risolve, come in Francia, in un rinvio agli usi. Non mi sembra che questo criterio sia da seguire in Italia in sede di riforma della legge vigente, poiché esso si risolverebbe in una conferma delle prassi invalse invece che nell'auspicato rafforzamento della tutela del giornalista. In altre parole, il ricorso ad una clausola generale, quale quella di buona fede, può favorire una giurisprudenza progressiva soltanto se non si risolve in un richiamo di « *usages professionnels largement uniformes* ».

A forti perplessità dà anche la libera riproduzione degli articoli (salva la riserva di cui all'art. 65 l. cit.) in altri periodici, sembrando meglio riservare il relativo diritto, in esclusiva, all'autore e così abolire il « diritto di utilizzazione » (il *Nutzungsrecht* dell'art. 38 l. tedesca) di altri soggetti, compreso l'editore del giornale.

Tralascio altri dettagli, che eventualmente potranno essere toccati da altri relatori o interventori nel convegno.

²⁹ Sostenuta da ALGARDI, *op. cit.*, 273 e da MELAS, *op. cit.*, 171.